

Codice DB1407

D.D. 12 febbraio 2014, n. 327

**Autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione spontanea nell'alveo del Torrente Piota, localita' Ponte Acqui - Novi per Ovada, nel Comune di Silvano d'Orba (AL).
Richiedente: LEGNOTECH S.r.l.**

In data 21/01/2014 (nostro protocollo n. 3732/DB14.07 del 22/01/2014), il Signor Antonino TERMINI, in qualità di Amministratore della Società Legnotech S.r.l. con sede legale in Via Sezzadio n°4 in Gamalero (AL), partita I.V.A. 02274740063, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il taglio piante nell'alveo del Torrente Piota nel Comune di Silvano d'Orba (AL).

All'istanza è allegata la planimetria catastale a firma del Dott. Francesco CANIGGIA, che individua l'area oggetto d'intervento e documentazione fotografica rappresentativa della zona.

Il tratto di corso d'acqua oggetto della richiesta è quello a cavallo del ponte lungo la S.P. 165, tratto compreso dal fronte map. 374 Fg. 7 al map. 103 Fg. 3 e l'intervento prevede il taglio sia in sponda destra che in sponda sinistra ed ha l'obiettivo di limitare le deviazioni, le ostruzione del corso d'acqua e migliorare il deflusso in caso di piena.

A seguito dell'esame dell'istanza l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. All'interno dell'alveo inciso e delle isole fluviali interessate dalla piena ordinaria dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine;
2. sulle sponde si dovrà procedere a taglio selettivo con rimozione totale delle piante che risultano già abbattute o che si presentano inclinate con pericolo di caduta;
3. è vietato lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
4. il materiale proveniente dal taglio della vegetazione e derivante dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere rimosso dall'alveo; l'eventuale deposito dovrà avvenire in zone non esondabili;
5. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo di ripulire e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n. 5 del 04/05/2012;

- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.

determina

di autorizzare ai fini idraulici, la Ditta LEGNOTECH S.r.l., con sede legale in Via Sezzadio n°4 in Gamalero (AL), ad eseguire l'intervento in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella planimetria allegata all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- 3) è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica nonché l'altimetria e lo stato dei luoghi;
- 4) la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- 5) durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- 6) il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- 7) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 9) la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).
- 10) il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
- 11) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, il valore delle piante presenti nell'alveo

attivo e sulle sponde è da intendersi nullo ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n. 5 del 04/05/2012 ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno